

REGOLAMENTO (CEE) N. 2174/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3889/87 recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzioni di luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che in seguito alla modifica dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87, introdotta dal regolamento (CEE) n. 1809/89 del Consiglio, è necessario stabilire una nuova scadenza per la presentazione dei programmi;

considerando che in base alla citata modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87, è stato soppresso il requisito secondo cui le associazioni di produttori potevano percepire l'aiuto speciale esclusivamente se nel periodo dal 1988 al 1990 le superfici investite a luppolo non superano le superfici coltivate nel 1986; che è pertanto necessario modificare in tal senso anche il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 619/88⁽⁴⁾;

considerando che è necessario stabilire le norme per la fissazione dei tassi di conversione agricoli da applicare per il pagamento dell'aiuto speciale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3889/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è inserita la seguente frase al termine del paragrafo 2: « Per i piani di riconversione da eseguire tra il 1990 e il 1992, il programma deve essere trasmesso entro il 31 dicembre dell'anno che precede la loro attuazione. »

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

— paragrafo 1, lettera c), quarto trattino, i termini « nel 1986 » sono sostituiti dai termini « dal 1986 al 1989 »;

— paragrafo 1, lettera c), quinto trattino, i termini « dal 1988 al 1990 » sono sostituiti dai termini « dal 1990 al raccolto successivo all'anno in cui viene portato a termine il piano di riconversione. »

È inserito il seguente paragrafo:

« 3. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della data di completamento dei piani di riconversione, in conformità al programma da essa adottato. »

3) L'articolo 4 è soppresso.

4) Al termine dell'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo:

« 3. Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento dell'aiuto speciale in moneta nazionale è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui viene portato a termine il piano di riconversione.

Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il versamento dell'anticipo dell'aiuto speciale in moneta nazionale è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui la Commissione approva il programma. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 60 del 5. 3. 1988, pag. 33.